

Legge regionale 21 gennaio 1985, n.5

Istituzione del Parco delle Alpi Apuane

TITOLO I NORME GENERALI

ARTICOLO 1 (Finalita')

1. E' istituito il Parco naturale della Alpi Apuane.
2. Costituiscono finalita' del Parco:
 - il miglioramento delle condizioni di vita delle comunita' locali;
 - la tutela dei valori naturalistici paesaggistici, ambientali;
 - il restauro dell'ambiente naturale e storico;
 - il recupero degli assetti alterati in funzione del loro uso sociale;
 - la realizzazione di un rapporto equilibrato tra attivita' economiche ed ecosistema.
3. Le finalita' istitutive del Parco sono perseguite tramite il coordinamento e l'adeguamento degli strumenti di pianificazione e programmazione di livello regionale, sovracomunale, locale.

ARTICOLO 2 (Ambito territoriale)

1. Il territorio del parco si stende nei comuni di Casola in Lunigiana, Fivizzano, Carrara, Massa, Montignoso, Camaiore, Pietrasanta, Seravezza, Stazzema, Camporgiano, Careggine, Castelnuovo Garfagnana, Galliciano, Minucciano, Molazzana, Piazza al Serchio, Vagli di Sotto, Vergemoli, Borgo a Mozzano, Fabbriche di Vallico, Pescaglia, Fosdinovo, secondo la delimitazione individuata nella cartografia in scala 1/25.000 che costituisce l'allegato A) della presente legge.
2. Sono escluse dalla disciplina del Parco le aree urbanizzate interne alla perimetrazione, di cui al comma precedente, classificate negli strumenti urbanistici comunali quali zone omogenee urbanizzate ai sensi del DM 2/4/1968 n. 1444; tali aree sono disciplinate secondo la vigente legislazione nazionale e regionale in materia di assetti urbani.
3. Nelle aree urbanizzate di cui al precedente comma, i contenuti e gli obiettivi programmatici propri della gestione del Parco, in coerenza con le finalita' istitutive generali, trovano

specificazione ed attuazione tramite la strumentazione urbanistica comunale, con particolare riferimento ai fabbisogni della popolazione residente.

ARTICOLO 3

(Classificazione tipologica delle aree e criteri generali di gestione)

1. All'interno della perimetrazione di cui all'allegato A si distingue la seguente classificazione delle aree del Parco secondo la presenza di specifiche risorse suscettibili di diversa utilizzazione:

- 1) aree caratterizzate dalle risorse paesaggistiche di insieme e di salvaguardia dell'ambiente e della economia montana;
- 2) aree caratterizzate dalle lapidee economicamente sfruttabili, comprendenti le localizzazioni destinate all'escavazione secondo le previsioni del Progetto marmi e del Piano regionale delle attività estrattive di cui all'art. 2 della LR 30 aprile 1980, n. 36;
- 3) aree caratterizzate dalle risorse ed emergenze naturalistiche comprendenti anche biotopi e localizzazioni di interesse antropologico, paleontologico, speleologico, alpinistico indicate nell'elenco di cui all'Allegato B.

2. Le perimetrazioni che individuano le aree di cui al precedente comma, punti 1), 2), 3), riportate nell'allegato A) e le localizzazioni di interesse antropologico, paleontologico, speleologico, alpinistico di cui all'elenco costituente l'allegato B) e localizzate nell'allegato A), sono prime indicazioni da sottoporre a verifica da parte del Comitato di cui all'art. 4.

I confini del Parco sono delimitati da tabelle portanti la scritta "Regione Toscana - Parco delle Alpi Apuane", da collocarsi in modo che siano visibili dai punti di accesso principali e che da ogni tabella siano visibili le due contigue.

3. I criteri generali di gestione, da specificarsi nelle discipline differenziate secondo la classificazione tipologica delle aree, riguardano:

- la conoscenza dettagliata sulla natura, consistenza, grado di conservazione delle risorse;
- la pianificazione e programmazione dell'uso delle risorse individuate;
- il controllo nel tempo sulle modalità d'uso delle risorse, in modo da verificare la loro idoneità a garantirne la salvaguardia e l'impiego sociale.

4. I soggetti richiamati dagli artt. 5, 6, 7 predispongono le discipline per le specifiche aree nel rispetto delle direttive e

degli indirizzi generali formulati dal Comitato di cui al successivo art. 4 al quale e' affidato in particolare il coordinamento delle discipline di cui al titolo II della presente legge.

ARTICOLO 4

(Il Comitato di Coordinamento)

1. E' istituito il Comitato di Coordinamento del Parco, composto dai Presidenti delle Province, delle Comunita' Montane e delle Associazioni Intercomunali, dai sindaci dei Comuni territorialmente interessati al Parco e da tre rappresentanti del Consiglio Regionale eletti dal Consiglio regionale stesso con voto limitato a due.

I Presidenti delle Province, delle Comunita' Montane e delle Associazioni Intercomunali nonche' i Sindaci possono essere rappresentati da un componente del rispettivo Consiglio, appositamente delegato.

Nella sua prima riunione, convocata dal Presidente della Giunta Regionale, il Comitato, con la maggioranza dei 2/3 dei componenti, elegge un Ufficio di Presidenza composto da un Presidente e da due Vice Presidenti e stabilisce la propria sede presso una delle Amministrazioni Provinciali interessate.

Le riunioni del Comitato sono valide con la presenza della meta' piu' uno dei componenti.

2. Il Comitato si riunisce periodicamente presso le varie sedi degli Enti Locali territorialmente interessati al Parco secondo programmi di lavoro prestabiliti; si avvale per l'espletamento delle sue funzioni, del personale dell'Amministrazione Provinciale presso cui ha sede, oltre che di funzionari incaricati dagli Enti Locali.

3. Al fine di costituire il quadro complessivo entro cui gli Enti Locali assumono iniziative atte a realizzare gli obiettivi di cui alla presente legge, preordinandone gli strumenti gestionali, il Comitato di coordinamento:

- promuove e indirizza il processo attuativo del Parco, garantendone riferimenti unitari alla gestione delle aree protette di cui all'art. 5, dei comparti attrezzati di cui all'art. 6, delle riserve naturali di cui all'art. 7;
- esprime pareri obbligatori per le decisioni di livello regionale, sovracomunale, comunale, riguardanti il territorio del Parco ed in particolare le discipline di cui agli artt. 5, 6 e 7;
- promuove la partecipazione diretta della popolazione locale alla gestione del parco e la collaborazione delle associazioni venatorie, delle categorie economiche, delle istituzioni

scientifiche e culturali, delle organizzazioni sociali e protezionistiche.

4. Per il perseguimento delle finalita' di cui sopra il Comitato con un documento programmatico pluriennale elaborato previa convocazione di una conferenza programmatica aperta ai soggetti interessati ed approvato con la maggioranza di 2/3 dei presenti:

- a) definisce i criteri, gli indirizzi e le direttive che debbono essere seguiti in sede di redazione ed adeguamento dei piani, dei programmi, dei regolamenti e degli altri strumenti di attuazione del parco ai sensi delle discipline di cui agli artt. 5, 6 e 7; indica, stabilendo le priorit , gli obiettivi generali e di settore, nonch  gli indirizzi in ordine alle norme, ai parametri, ai vincoli e alle destinazioni da osservare nel territorio del parco.
- b) Propone, nel rispetto delle priorit  di cui al comma precedente, il dimensionamento e la finalizzazione dei finanziamenti riguardanti il parco da comprendere nel bilancio regionale e degli Enti territorialmente interessati.

5. Gli Enti locali interessati al Parco si atterranno in sede di redazione degli strumenti attuativi del parco e della loro gestione, alle prescrizioni del documento programmatico elaborato dal Comitato di coordinamento ai sensi del precedente comma, facendo specifico riferimento nei propri atti.

6. Il Comitato di coordinamento si avvale della consulenza del Comitato scientifico di cui al successivo art. 8 e promuove periodicamente udienze conoscitive per acquisire il parere delle associazioni naturalistiche e di altri organismi e associazioni operanti nel territorio del Parco o comunque interessate alle attivita' e alle opere che vi si realizzino.

7. Il Comitato verifica annualmente lo stato di attuazione e di conformita' degli interventi programmati e presenta una relazione al Consiglio Regionale.

8. Il Comitato e' tenuto alla massima pubblicizzazione del documento programmatico e della relazione annuale al Consiglio Regionale.

ARTICOLO 5

(Risorse paesaggistiche ed ambientali d'insieme)

1. Il territorio del Parco classificato al punto 1), primo comma, del precedente art. 3, e' disciplinato ai sensi del Titolo II della lr n. 52/82 quale area protetta.

2. Fatto salvo il principio del coordinamento tra i vari enti interessati, le Comunita' Montane e le Associazioni Intercomunali, ciascuno per le aree di propria competenza e

secondo i criteri generali di cui agli ultimi due commi dell'art. 3, provvedono agli adempimenti di cui alla lr n. 52/82 entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge.

3. Nel caso in cui il territorio di una Comunita' Montana compreso nel Parco rientri anche nei limiti amministrativi di una associazione Intercomunale, agli adempimenti previsti dalla lr n. 52/80 provvede la Comunita' Montana.

ARTICOLO 6 (Risorse lapidee)

1. Gli interventi nel territorio del Parco classificato al punto 2), primo comma, del precedente articolo 3, sono realizzati tramite gli strumenti di piano e di programma previsti dalle leggi regionali per le attivita' estrattive, assicurando il controllo economico - ambientale della coltivazione delle cave e della costruzione delle infrastrutture ad essa collegate.

2. Il restauro dell'assetto naturale e storico, preesistente ed il recupero degli assetti alterati sono costantemente perseguiti secondo i criteri generali di cui agli ultimi due commi dell'art. 3.

3. Il Comitato di cui all'art. 4 provvede, ai sensi dell'art. 4, commi 3 e 4, ad adottare indirizzi e direttive per favorire l'attuazione del progetto marmi e del piano delle attivita' estrattive in coerenza con le finalita' del Parco.

TITOLO II DISCIPLINA DELLE AREE DEL PARCO

ARTICOLO 7 (Risorse ed emergenze naturalistiche; localizzazioni di interesse antropologico, paleontologico, speleologico, alpinistico)

1. Il territorio del Parco classificato al punto 3), primo comma, del precedente art. 3 e' costituito in riserva naturale ai sensi del Titolo III della lr n. 52/82.

2. Entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge, i Comuni, singoli o associati, o le Comunita' Montane, secondo l'estensione o le caratteristiche della riserva, elaborano l'apposito regolamento di gestione e lo trasmettono all'approvazione del Consiglio Regionale previo parere del Comitato di cui all'art. 4; la definizione dell'estensione della riserva e dei soggetti proponenti e' oggetto di iniziative di coordinamento da parte del Comitato di cui all'art. 4. La suddetta definizione dell'estensione della riserva deve avvenire con rappresentazione cartografica in scala non inferiore 1: 2000.

Nei tempi e con le procedure di cui al comma precedente si provvede alla perimetrazione esatta delle emergenze di cui all'allegato B.

3. Il regolamento, tenuto conto della "Carta del rispetto della natura, della flora spontanea e della fauna minore" di cui all'art. 5 della lr n. 82/1982 e delle forme di tutela di cui ai titoli II e III della medesima legge, provvede, tra l'altro, alla perimetrazione e alla classificazione tipologica della aree comprese nella riserva, ne stabilisce la denominazione, le finalita' specifiche e di ruolo in rapporto all'assetto complessivo del parco, le modalita' di fruizione, gli indirizzi per il coordinamento dell'iniziativa pubblica e privata nel quadro degli strumenti di piano e di programma vigenti.

4. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 - indennizzi e contributi - e dell'art. 17 - sanzioni pecuniarie - della lr n. 52/82 la riserva e' compresa nelle aree di cui alla lettera d) dell'art. 10, primo comma, della medesima legge regionale.

5. Per l'approvazione del regolamento valgono le stesse procedure previste per la normativa delle aree protette.

TITOLO III STRUTTURE TECNICO - CONSULTIVE

ARTICOLO 8 (Il Comitato Scientifico)

1. Il Comitato Scientifico svolge funzioni consultive nei confronti del Comitato di coordinamento e degli Enti Locali interessati al Parco, indirizza e coordina l'attivita' delle altre strutture tecnico - consultive di cui ai seguenti articoli del presente Titolo.

2. Il parere motivato del Comitato Scientifico e' obbligatorio prima dell'adozione da parte dell'Ente competente di ogni atto normativo, piano, programma o progetto entro il perimetro del Parco; qualora il parere non intervenga entro il termine di 60 giorni decorrenti dalla data di presentazione della richiesta, esso si intende assentito.

3. Il Comitato scientifico e' composto da 11 esperti nominati dal Comitato di coordinamento, in modo da assicurare la presenza di adeguate competenze per i vari settori delle scienze naturalistiche, ambientali, territoriali.

4. Gli esperti sono nominati ciascuno sulla base di una terna di nomi indicata:

- dall'Universita' di Firenze, su proposta del Consiglio della Facolta' di Scienze matematiche, fisiche, naturali;

- dall'Università di Firenze, su proposta del Consiglio della Facoltà di Scienze Agrarie e Forestali;
- dall'Università di Firenze, su proposta del Consiglio della Facoltà di Architettura;
- dall'Università di Pisa, su proposta del Consiglio della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali;
- dall'Università di Pisa, su proposta del Consiglio della Facoltà di Ingegneria;
- dall'Università di Pisa, su proposta del Consiglio della Facoltà di scienze agrarie;
- dall'Università di Siena, su proposta del Consiglio della Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali;
- dal Consiglio Nazionale delle Ricerche;
- dal Consiglio Regionale Toscano;
- dal CAI - Delegazione regionale;
- dalle Associazioni naturalistiche e protezionistiche presenti nelle Province interessate al Parco.

5. Il Comitato scientifico si riunisce presso la stessa sede del Comitato di coordinamento; i suoi membri durano in carica cinque anni.

6. Il Comitato scientifico nomina nella sua prima riunione il Presidente, ed ha facoltà di sentire, per singoli affari, altri esperti.

ARTICOLO 9

(Il gruppo di lavoro operativo del Progetto Marmi)

Il gruppo di lavoro operativo del Progetto Marmi, nelle sue funzioni riguardanti i comparti attrezzati compresi entro il perimetro del Parco, e' integrato dai responsabili degli Uffici forestali presso le Amministrazioni Provinciali territorialmente interessate e da un membro del Comitato scientifico, designato dallo stesso.

ARTICOLO 10

(La Commissione beni ambientali)

1. Nel territorio del parco e nelle aree urbanizzate di cui al penultimo comma dell'art. 2, ha competenza un'unica Commissione Beni Ambientali, in sostituzione di quanto previsto all'art. 5 della LR n. 52/79.

2. La Commissione di cui al comma precedente e' composta d 9 esperti in materia di beni ambientali, dei quali uno e' designato direttamente dalla Giunta regionale, mentre gli altri 8 sono scelti dal Consiglio regionale in terne di nomi indicati motivatamente da ciascuna Comunita' Montana o Associazione Intercomunale, fornite entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Le indicazioni devono contenere gli elementi relativi ai requisiti professionali, nonché gli eventuali incarichi ricoperti.

4. Decorso il termine di 60 giorni di cui sopra, il Consiglio regionale procede direttamente alla designazione degli esperti.

5. Alla nomina della commissione di cui al primo comma e del suo Presidente provvede il Presidente della Giunta regionale con decreto.

Tale decreto è pubblicato sul BU della Regione.

6. La Commissione ha sede nella stessa località del Comitato di cui all'art. 4.

7. Il parere della CBA è obbligatorio per tutti gli interventi considerati nella LR n. 52/79 con le procedure e le modalità ivi previste.

ARTICOLO 11

(Le Commissioni provinciali per la tutela e conservazione della flora spontanea e della fauna minore)

1. L'attività delle Commissioni Provinciali tecnico - consultive di cui alla LR n. 83/83 è particolarmente finalizzata alla attuazione e gestione del Parco, nei suoi aspetti naturalistici.

2. Tali Commissioni Provinciali per la tutela e conservazione della flora spontanea e della fauna minore sono di norma organizzazioni tecnico consultive a disposizione degli Enti Locali per la gestione delle riserve di cui all'art. 7 della presente legge.

TITOLO IV

NORME FINALI E TRANSITORIE

ARTICOLO 12

(Attività venatorie)

1. Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 20, lettera b), della legge n. 968 del 27/12/1977 il divieto dell'esercizio venatorio è riferito limitatamente alle aree di cui all'art. 7 della presente legge.

2. Nelle restanti aree comprese nel Parco per la difesa della fauna e la regolamentazione dell'attività venatoria vale la disciplina dei piani faunistici di cui alla LR n. 17/1980 di concerto con gli indirizzi programmati del Comitato di Coordinamento previo parere del Comitato Scientifico del Parco.

ARTICOLO 13

(Usi Civici)

1. Il Comitato di coordinamento promuove la verifica sulla consistenza degli usi civici nel Parco: nelle aree interessate agli usi civici gli interventi ammissibili e le relative modalita' attuative devono risultare dal confronto tra le finalita' del Parco di cui all'art. 1 e le regole proprie degli usi civici stessi.

ARTICOLO 14

(Verifica dei perimetri e localizzazioni di cui agli Allegati A) e B)

1. Ai sensi del comma 2 dell'art. 3, in attuazione delle iniziative regionali e sovracomunali di indirizzo e coordinamento e per giustificati motivi locali conseguenti all'assetto delle aree ed ai rapporti con i territori contermini, e' consentita la modifica dei perimetri e delle localizzazioni di cui agli allegati A) e B) della presente legge.

2. Tali modifiche avvengono in sede di approvazione degli strumenti urbanistici comunali e delle loro varianti e sono soggette al parere preventivo del Comitato di Coordinamento sentito il Comitato Scientifico.

3. Gli strumenti urbanistici comunali e le loro varianti, le cui previsioni hanno attinenza con la perimetrazione e zonizzazione del parco sono soggetti all'approvazione del Consiglio Regionale.

ARTICOLO 15

(Salvaguardie)

1. In attesa dell'entrata in vigore delle specifiche discipline di cui al Titolo II della presente legge, si applicano le norme di salvaguardia di cui agli artt. 6 e 7 della LR n. 52/82 su tutto il territorio del Parco.

2. Nelle aree 3) di cui all'art. 3 e' consentito soltanto l'intervento pubblico o di interesse pubblico, previo parere del Comitato di Coordinamento, sentito il Comitato Scientifico; tale parere e' comunque obbligatorio in tutto il territorio del Parco per ogni provvedimento di competenza regionale e degli altri enti locali.

3. Per le localizzazioni di cui all'elenco costituente l'allegato B e' proibito ogni intervento di trasformazione edilizia urbanistica, morfologica e vegetazionale, comunque ubicato, che possa recare pregiudizio alle caratteristiche delle cavita' naturali e delle acque sotterranee e delle pareti alpinistiche.

ARTICOLO 16

(Finanziamenti)

1. Per gli adempimenti di cui all'art. 5 la Regione concede alle Comunità Montane ed Associazioni Intercomunali contributi per:

- studi e ricerche per la predisposizione delle normative;
- esecuzione dei rilievi e ricerche storiche;
- acquisizione dei documenti o comunque dei dati relativi al patrimonio naturalistico ambientale.

2. Sono altresì concessi alle Comunità Montane e alle Associazioni Intercomunali contributi per la promozione di progetti speciali tesi a valorizzare le risorse ambientali e sociali presenti.

3. I contributi possono essere concessi fino al 90% della spesa ritenuta ammissibile.

4. I contributi sono assegnati con deliberazione del Consiglio Regionale a seguito di domanda corredata di programma di attività e di parere del Comitato di coordinamento; la deliberazione è proposta dalla Giunta regionale e indica tempi e modalità di erogazione.

5. Per gli adempimenti di cui al comma 2 dell'art. 7 sono disponibili contributi per un totale di L. 200 milioni; la ripartizione dei contributi agli Enti Locali competenti avviene con le stesse modalità di cui ai precedenti commi 2 e 3.

6. Il contributo regionale alla gestione del parco, tanto nelle aree protette che nelle riserve e comparti attrezzati, è determinato dalle leggi di bilancio in considerazione degli indirizzi programmatici emanati dal Comitato di coordinamento.

7. Agli oneri di spesa di cui alla presente legge decorrenti dal 1 gennaio 1985 si farà fronte con la legge di bilancio 1985 mediante gli stanziamenti disposti sul capitolo di spesa corrispondente al capitolo 10580 del bilancio 1984.

ALLEGATO A

Cartografie del parco delle Alpi Apuane

<segue cartografia>

ALLEGATO B

Elenco delle localizzazioni di interesse antropologico, paleontologico, speleologico, alpinistico.

1. Tana della Volpe di Equi Terme; Comune di Fivizzano e Casola in Lunigiana;

2. Giacimento mesolitico di Isola Santa; Comune di Careggine;
3. Grotta delle Fate di Calomini; Comune di Vergemoli;
4. Grotta di Castelvenere o Casteltendine; Comune di Fabbriche di Vallico e Gallicano;
5. Conca delle Fate di Cardoso; Comune di Stazzema;
6. Grotta dei Goti o della Giovannina; Comune di Stazzema;
7. Grotta dell'Onda; Comune di Stazzema;
8. Grotta del Tanaccio a Monte Gevoli; Comune di Stazzema;
9. Grotta della Penna, del Tambugione e del Tasso; Comune di Camaiore;
10. Tana della Volpe; Comune di Camaiore;
11. Antro del Corchia; comune di Stazzema;
12. Grotte della gabellaccia; Comune di Carrara;
13. Buca di Equi; Comune di Fivizzano;
14. Tecchia di Tenerano; Comune di Fivizzano;
15. Tana dell'Uomo Selvatico a Mosceta; Comune di Stazzema;
16. Tana che Urla, Fornovolasco; Comune di Vergemoli;
17. Buca Rio delle Campore, Concavalle, Comune di Pescaglia;
18. Guglie della Vacchereccia, Comune di Fivizzano;
19. Torrione Figari, Comune di Massa;
20. Punta Questa, Comune di Massa;
21. Pizzo del Cottonificio, Comune di Massa;
22. Canale degli Alberghi (Vallone degli), Comune di Massa;
23. Gruppo Monte Cavallo (Forcella d Porta, Cresta Botto, Punta Carina, Punta Graziosa, Vette del Monte Cavallo) - Comune di Massa;
24. Guglia di Piastra Marina, Comune di Massa;
25. Zucchi di Cardeto, Comune di Minucciano;
26. Marmitte dei Giganti (tra M. Sumbra e M. Fiocca) Comune di Stazzema;
27. Torrioni di Passo di Croce, Torre occidentale di Piatreto e Guglia di Piatreto, Torre del Corchia, Comune di Stazzema;
28. Monte Rovaio, Comune di Molazzana;
29. Le Rocchette, Comune di Molazzana-Vergemoli;
30. Monte Nona (Zona NO e SO) Comune di Stazzema;
31. Gruppo Monte Procinto (Procinto, Foce dei Bimbi, Torrione Bacci, Piccolo Procinto, Foce della Bimba, La Bimba) Comune di Stazzema;
32. Monte Forato (Due vette e Arco naturale) Comune di Stazzema;
33. Pietralunga del Monte Gabberi - Comune di Stazzema;
34. Torre Oliva (Borra di Canala - Gruppo Panie) Comune di Molazzana;
35. Pizzo d'Uccello (Parete Nord in Comune di Fivizzano. Versante Ovest in Comune di Fivizzano. Versante Est in Comune di Minucciano);
36. Garnerone (Cresta) Comune di Fivizzano e Minucciano;
37. Cresta di Sella (Comune di Massa).